

## CXLIIIª TORNATA

VENERDÌ 1º GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Disegni di legge (Presentazione di) . . . . .	pag. 4938, 4939
Documenti (Presentazione di) . . . . .	4938
Giuramento (dei senatori Morello, Boni, Tacconi)	4937, 4940
Interrogazioni (Risposta scritta ad) . . . . .	4941
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	4937
Sui lavori del Senato . . . . .	4940
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	4940
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	4939

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, e il sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.

SILLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Giuramento del senatore Vincenzo Morello.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vincenzo Morello, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mortara e Di Terranova di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Vincenzo Morello è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vincenzo Morello del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio di una interrogazione  
e di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Durante al ministro dei lavori pubblici. Ma il ministro mi ha scritto dichiarando di essersi dovuto assentare da Roma. Egli prega il Senato di voler rinviare a un altro momento tanto l'interrogazione del senatore Durante quanto la discussione dei disegni di legge che lo riguardano.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

## Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggio per mutilati ed invalidi di guerra e per le famiglie dei militari morti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di fare l'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Ancona, Artom, Auteri-Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fili Astolfone, Foà, Fradeletto, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi, Grossich, Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi:

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Sanminiatielli.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zuppelli.

#### Presentazione di disegni di legge e di documenti.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.  
A nome dell'onorevole ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato il tomo 2º dei documenti diplomatici relativi alla pace con la Turchia contenente: « Modificazioni apportate al progetto di trattato - Rapporto della Delegazione italiana a S. E. il ministro degli affari esteri - Controposte turche - Note scambiate tra i Governi alleati e il Governo della Grande Assemblea Nazionale di Angora ».

Sempre a nome dell'onorevole ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Approvazione della convenzione conclusa tra l'Italia e il Ni-

caragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 ».

A nome dell'onorevole ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1º luglio 1923 al 30 giugno 1924, sino a quando siano approvati per legge;

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato con Regio decreto 2 giugno 1913, n. 453, libro 3º, parte 3ª.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi documenti e disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera elettiva con suo messaggio odierno, invia alla Presidenza del Senato, tre disegni di legge, di iniziativa di quella Camera, e relativi alla costituzione in comune delle frazioni Bellombra e Panavella, di S. Antonio Abate e di Milieci-Rodi.

Da atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati all'esame degli uffici.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	232
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	228
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	225
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	231
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	221
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello

Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	227
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	227
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	220
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	230
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398):

Senatori votanti . . . . .	251
Favorevoli . . . . .	225
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

#### Giuramento dei senatori Boni e Tacconi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giacomo Boni, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Carlo Ferraris e Mengarini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giacomo Boni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giacomo Boni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Tacconi, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Di Campello e Tamassia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento,

(Il signor Tacconi Antonio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto.) (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tacconi Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora richiederebbe la discussione di alcuni disegni di legge che dovrebbe essere sostenuta dai ministri di giustizia, lavori pubblici ed industria; ma il ministro per la giustizia è presentemente impegnato all'altro ramo del Parlamento per la discussione della riforma dei Codici, i ministri dei lavori pubblici e dell'industria hanno lasciato Roma e non saranno di ritorno che il giorno 5 corrente, quindi l'ordine del giorno sarebbe esaurito, salvo la discussione di questi disegni di legge.

Oggi poi è stato presentato il disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

Il Presidente della Commissione di finanze mi assicura che per lunedì sera o martedì mattina al più tardi, presenterà la sua relazione, la quale, certamente, entro mercoledì sera sarà stampata e distribuita.

Propongo quindi che il Senato rinvii le sue sedute a giovedì, 7 corrente, mettendo all'ordine del giorno, come primo argomento, la discussione dell'esercizio provvisorio.

Pongo ai voti la proposta, per la sospensione delle sedute e il rinvio a giovedì 7 corrente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni del senatore Rampoldi; dei senatori Cagnetta, Manna ed altri; e del senatore Montresor.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico delle seduta odierna.

Domani, come è già stato deliberato, avrà luogo alle ore 16 la riunione del Senato in Comitato segreto.

La seduta è tolta (ore 17,20).

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

MONTRESOR. — Al ministro delle finanze. Per effetto delle disposizioni contenute nel Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 87, molti piccoli patrimoni valutati coi criteri enunciati dal Regio decreto 22 aprile 1920, n. 94, non raggiungevano le lire 50,000: considerati col criterio del valore venale dei beni che li costituivano, superavano tale somma; da ciò si resero necessari nel corso dell'anno 1922 e nei primi mesi del 1923, numerosissimi accertamenti di patrimonio a carico di possessori di modeste fortune, specialmente fra piccoli proprietari agricoli.

Nel prossimo anno questi nuovi contribuenti dell'imposta patrimoniale saranno obbligati a pagare l'imposta loro applicata con la decorrenza dal 1° gennaio 1920: e poichè i pagamenti devono effettuarsi ad anno anticipato, saranno ben cinque anni d'imposte che graveranno in modo intollerabile, nel prossimo anno, il loro modesto bilancio.

Ciò stante si chiede all'on. ministro delle finanze se sia il caso di provvedere ad una meno rigida applicazione e riscossione delle

imposte col rateare l'arretrato dell'anno 1920 a tutto il 1924, sugli anni che rimangono a compiere il ventennio, conciliando così le esigenze dell'erario con le necessità economiche di tanti piccoli proprietari i quali, col diuturno lavoro e col risparmio, concorrono grandemente alla ricostruzione della prosperità nazionale.

RISPOSTA. — Il Governo - come ho avuto testè occasione di dichiarare in Senato rispondendo all'interrogazione orale dell'on. senatore D'Andrea - ha consentito che il pagamento degli arretrati d'imposta sul patrimonio, dovuti in base all'accertamento definitivo di quei contribuenti che presentarono, a suo tempo, la prescritta denuncia, possa essere ratizzato in 12 rate bimestrali.

Questa agevolazione s'intende estesa anche a quei contribuenti, il cui patrimonio - con la valutazione provvisoria di cui all'art. 10 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 494 - non raggiungeva il minimo imponibile, purchè abbiano presentato la domanda nel 1920 in quanto ritennero fin d'allora il loro patrimonio soggetto ad imposta in sede di valutazione definitiva, o nel 1922 in base al Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78 che tassativamente prescrive la denuncia del valore venale.

Non è possibile accordare una rateazione più lunga, perchè il provvedimento adottato è già di per sé una deroga eccezionale, alle norme che regolano la riscossione dell'imposta diretta.

*Il Ministro*

A. DE STEFANI.

CAGNETTA, MANNA, CANNAVINA, POZZO, LIBERTINI, DI SANT' ONOFRIO, SINIBALDI, PAGLIANO. — Al ministro delle finanze. I sottoscritti, plaudendo alla assicurazione dell'onorevole ministro delle finanze che gli assenti saranno condotti nelle file, che sarà imposto a tutti il grado che loro spetta nella numerosa gerarchia dei contribuenti, chiedono di sapere se e come la parità di trattamento siasi estesa o si intenda estendere anche ai contribuenti dell'imposta sul patrimonio, la quale (indipendentemente da ogni apprezzamento sulla giustizia ed opportunità della medesima) colpisce intanto solo alcuni cittadini che si affrettarono

a presentare la prescritta dichiarazione, e che vengono dagli assenti specificati tuttora con l'appellativo di ingenui e peggio.

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto della presente interrogazione ha avuto ogni attenzione ed ogni cura da parte del Governo.

Un'attiva opera d'indagine e di controllo è già stata svolta, e continua a svolgersi ininterrottamente, per identificare, raggiungere e colpire con l'imposta sul patrimonio quei contribuenti, i quali - pur possedendo al 1<sup>o</sup> gennaio 1920 un patrimonio superiore alle lire 50,000 - non hanno adempiuto il civico dovere di presentare la denuncia prescritta dalla legge, agli effetti del pagamento di un tributo, che va già pagandosi dai cittadini disciplinati ed onesti.

Compiuta ormai, quasi interamente, negli anni 1921-1922, la raccolta di ogni possibile dato informativo, gli uffici stanno ora intensificando con la massima alacrità gli accertamenti di ufficio.

Dai dati statistici raccolti fino a tutto il primo trimestre dell'anno corrente risultano già accertati d'ufficio 48,204 contribuenti trasgressori all'obbligo della denuncia: e 30,665 di questi sono già addivenuti - per evitare le sanzioni di legge - a concordati con le competenti agenzie delle imposte, dando, per se soli, alla finanza nuova materia tassabile per la cospicua cifra complessiva di due miliardi 867 milioni e 797 mila lire di patrimonio imponibile.

Per gli altri 17,539, pendeva ancora al 31 marzo, contestazione per una cifra complessiva di quasi due miliardi di patrimonio imponibile.

Dal marzo ad oggi, il numero dei renitenti sarà certo notevolmente diminuito: si deve comunque avere fiducia che, nel corrente anno, grazie allo slancio col quale gli organi tutti della Amministrazione finanziaria, conducono l'opera loro di indagine e di accertamento, la grandissima parte di coloro che hanno creduto di potersi sottrarre all'onere loro imposto dalla legge saranno inesorabilmente perseguiti.

A dissipare poi ogni illusione di chi sperasse sottrarsi alla giustizia fiscale, giova ricordare che la legge accorda alla finanza un termine ancora sufficientemente lungo (fino a tutto l'anno 1927) per rintracciare i disertori e ridurli nei ranghi di coloro che pagano,

punendoli inoltre con gravi sanzioni. E la esperienza insegna che molte sono le contingenze della vita nelle quali il contribuente o i suoi eredi sono costretti - anche loro malgrado - di rivelarsi al Fisco, direttamente o indirettamente.

Pari a quella degli onorevoli interroganti, è ad ogni modo vivissima nel Governo la preoccupazione di volere la legge fiscale da tutti ugualmente rispettata.

Io sono poi personalmente grato della opportunità che con la presente mi è stata offerta, di diffidare ancora una volta quanti non sono ancora in regola con la finanza nei riguardi dell'imposta patrimoniale, e di ricordare ad essi la necessità di compiere il loro dovere entro il 30 giugno p. v. poichè con questa data viene a cessare la facoltà concessa all'Amministrazione per il condono delle penalità sancite dalla legge.

Il Ministro  
DE STEFANI.

RAMPOLDI. — Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere quanto vi sia di vero nella notizia diffusa a Roma, che si stia pensando a inaugurarvi le così dette « Corride dei tori ». E, nel caso di una risposta affermativa, chiede pure di sapere quali provvedimenti egli intende per impedire l'incivile barbarico spettacolo.

RISPOSTA. — Non esiste in Italia nessuna legge che proibisca in via specifica e con formula tassativa gli spettacoli detti « corrida dei tori » ed autorizzi a vietarli in modo assoluto.

La legge del 12 giugno 1923, n. 611, proibisce « gli atti crudeli su animali » ed i « giuochi che importino strazio di animali ».

Tale legge e il Codice penale mirano a combattere forme e manifestazioni dello spirito antisociale di brutale malvagità su animali: ora la corrida non riveste questo carattere, e perciò si è ritenuto che non fosse invocabile contro di essa il divieto della legge.

Il Sottosegretario di Stato  
FINZI.

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1923 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche